

COMUNE DI CARRARA

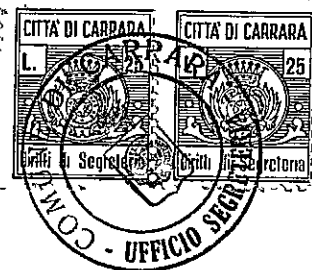
PROVINCIA DI MASSA E CARRARA



9280/609

N. protocollo

N. 7 della pratica



IL SINDACO

Cooperativa Edile SAN GIUSEPPE

Vista la domanda del Sig.
per essere autorizzato a Costruzione fabbricato uso civile abitazione
..... in via loc. "La Perla" Bonascola

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 28/5/1971 verb. n° 19;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

Vista l'assegnazione conseguita mediante verbale della Commissione

di cui all'art. 10 della legge 18/4/1962 n° 767 del 26 Febb. 1971;

AUTORIZZA

il sig. Cooperativa SAN GIUSEPPE
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.
Gc.

appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
- 17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) - le cantine dal n°7 al n°12 vengano raggruppate in modo da lasciare continuità di portico sul lato Ovest del fabbricato, ciò vista la rispondenza alle norme del P.E.E.P.;
 - b) - ogni gruppo di appartamenti abbia la propria fossa settica;
 - c) - sono a carico della Cooperativa le opere di urbanizzazione relative alla sistemazione delle aree condominiali con tappeto, erbo-
so e trapianto di essenze di pregio di alto fusto nel numero di
almeno 5.

- 18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi. ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

RILASCIO — Carrara li 14, Febbraio 1972
SCADENZA — Carrara li 13 Febbraio 1973

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO
f.to Ing. E. LORENZINI



P. IL SINDACO
f.to G. MARSELLI

Copia conforme all'originale in atti. IL SEGRETARIO GENERALE
Carrara 8 Marzo 1972 (Dr. Ugo Mazzoni)

IL SEGRETARIO GENERALE

Consegnata da a mano di il

COPIA

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

9280/609

N. protocollo

N. della pratica

IL SINDACO

Cooperativa Edile SAN GIUSEPPE

Vista la domanda del Sig.

per essere autorizzato a **Costruzione fabbricato uso civile abitazione**

..... in via **Loc. "La Perla" Bonascola**

**Determinazione del Sindaco al rinnovo
della licenza 29 Nov. 1973**

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

*il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data **28/11/1973 verb.n°41 (rinnovo)***

i riferimenti dell' Ufficio Urbanistica Comunale dell' Ufficio d' Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

AUTORIZZA

Cooperativa Edile SAN GIUSEPPE

il sig.

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Go.

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;

17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

- a)- le cantine dal n°7 al n°12 vengano raggruppate in modo da lasciare continuità di portico sul lato Ovest del fabbricato, ciò vista la rispondenza alle norme del P.E.E.P.;
- b)- ogni gruppo di appartamenti abbia la propria fossa settica;
- c)- sono a carico della Cooperativa le opere di urbanizzazione relative alla sistemazione delle aree condominiali con tappeto erboso e trapianto di essenze di pregio di alto fusto nel numero di almeno 5.

- 18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

R I L A S C I O — Carrara li 14 Febbraio 1973
S C A D E N Z A — Carrara li 13 Febbraio 1974

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da a mano di il 29 DIC. 1973